



COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC - MODIFICHE

L'anno DUEMILADICIOTTO addi UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	ELLENA Roberto	PRESIDENTE	X	
2	MENZIO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
3	ANSALDO Giuliano	CONSIGLIERE	X	
4	MATTEODO Maura	CONSIGLIERE	X	
5	GIUSIANO Armando Luigi	CONSIGLIERE	X	
6	GIRAUDO Simone	CONSIGLIERE	X	
7	BOERO Francesco	CONSIGLIERE	X	
8	BARRA Bruno	CONSIGLIERE	X	
9	RIGONI Dante	CONSIGLIERE	X	
10	SOLERI Gianluca	CONSIGLIERE		X
11	BIOLETTI Aldo	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	10	
		Totale Assenti:		1

Assiste RABINO Dott.ssa Roberta, Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza ELLENA Roberto nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04/08/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale "IUC" nella triplice componente IMU, TASI e TARI;

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

CONSIDERATO che risulta necessario inserire i seguenti tre nuovi articoli, dopo l'articolo 1 recante la "Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"" ovvero:

Art. Ibis – Ravvedimento dei tributi che compongono la "IUC"

1. Ai tributi che compongono la IUC si applica l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, limitatamente alle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), a-bis), b), c). Si applicano inoltre le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471.

2. Il ravvedimento può essere validamente effettuato anche dopo i termini previsti dalle norme citate al comma 1, fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

3. Nel caso di ravvedimento oltre i termini si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalla lettera b) - b bis (e b ter) del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, se si tratta di errori e omissioni relative al pagamento del tributo, e quelle previste dalla lettera c), se si tratta di irregolarità relative alla dichiarazione.

4. Il ravvedimento oltre i termini di cui ai commi precedenti può essere effettuato anche per sanare irregolarità già accertate per una determinata annualità, limitatamente a quelle successive non ancora accertate.

5. Il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento anche per sanare le irregolarità relative alla omessa o incompleta o tardiva richiesta di esenzioni o di agevolazioni, presentando la relativa richiesta documentata e pagando la sanzione prevista dalla normativa vigente.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in riferimento agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore.

Art. Iter – Dilazioni di pagamento dei tributi che compongono la "IUC"

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento, per ognuno dei tributi che compongono la IUC, se di importo superiore ad euro 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente

4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

5. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal funzionario competente.

6. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; c) l'importo non può più essere rateizzato; d) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 1quarter – Rinvio alle norme che regolano la “IUC”

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti che regolamentano la materia inerente l'imposta I.U.C. nella triplice componente IMU, TARI e TASI.

2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono altresì modificate per effetto di sopravvenute norme sovraordinate che dispongano con efficacia generale in modo diverso e/o in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo. In tali casi, in attesa o comunque in assenza di eventuale aggiornamento formale del regolamento, si applica la normativa sovraordinata

CONSIDERATO che risulta anche necessario inserire il seguente nuovo articolo, dopo l'articolo 17 della “**PARTE TERZA – Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI**” ovvero:

Art. 17bis. Ravvedimento

1. Alla TASI si applica l'istituto del ravvedimento come previsto dall'art. 1bis del presente Regolamento.

CONSIDERATO infine che risulta ancora necessario inserire il seguente nuovo articolo, dopo l'articolo 10 della “**PARTE QUARTA – Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica**” ovvero:

Art. 10bis. Ravvedimento

1. All'IMU si applica l'istituto del ravvedimento come previsto dall'art. 1bis del presente Regolamento.

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica dal Segretario comunale e per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

DOPO breve discussione;

Con votazione unanime resa per alzata di mano da n.ro 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di APPROVARE le su riportate modifiche riportate in premessa e qui integralmente richiamate al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), già approvato con deliberazione consiliare n.ro 17 del 04/08/2014 mediante l'inserimento di cinque nuovi articoli ovvero:

dopo l'art. 1 recante la "Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC",

- art. 1bis – Ravvedimento dei tributi che compongono la "IUC";

-art. 1ter – Dilazioni di pagamento dei tributi che compongono la "IUC";

-art. 1quater – Rinvio alle norme che regolano la "IUC";

dopo l'art. 17 recante "PARTE TERZA – Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI"

- art. 17 bis- Ravvedimento;

dopo l'art. 10 recante "PARTE QUARTA – Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica"

- art. 10 bis- Ravvedimento;

così come risultante dal testo allegato alla presente deliberazione.

2) di DARE ATTO che le modifiche di cui sopra al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dello Statuto Comunale e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, entreranno in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso e successiva ripubblicazione per 15 giorni.

La seduta consigliare termina alle 21,55

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
F.to: ELLENA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/02/2018 al 07/03/2018 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.

Frassino, li 20/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta